

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 313)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERNA, BUFALINI, COLAJANNI, BOLDRINI, BRUNI, BIANCHI, MADERCHI, MARANGONI e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dal terremoto dal gennaio al luglio 1972 nell'Anconitano

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 24 gennaio a tutto luglio 1972, ed ancor oggi, uno sciame di sismi, anche di inaudita violenza, sta sconvolgendo la città di Ancona ed i territori di alcuni comuni limitrofi, anche se, per caso o per fortuna, nelle oltre 4.000 scosse, di cui 400 oltre il secondo grado, con punte fino al decimo grado della scala Mercalli, non vi sono state vittime umane. Alle perdite delle abitazioni e di antichi quartieri, di monumenti di interesse storico e di edifici scolastici e pubblici, si aggiunge il gravissimo bilancio della distruzione economica di artigiani, commercianti, professionisti, industrie, conseguente al grave esodo che, per motivi di sicurezza, le popolazioni dei comuni di Ancona e Falconara hanno dovuto attuare.

La grave sciagura è stata oggetto di appassionata disamina sia alla Camera che al Senato in occasione della conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1972, numero 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e del decreto-legge 30 giugno

1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484.

Tutti i partecipanti al dibattito parlamentare, unitariamente, senza distinzione di schieramento politico, mentre rilevavano la assoluta inadeguatezza del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, e la parzialità ed inefficienza degli interventi stabiliti con la legge n. 88 del 1972, auspicarono un solidale intervento verso le popolazioni colpite e una rapida ricostruzione degli abitati distrutti.

Del resto, sia alla Camera che al Senato, il Governo ha accettato a titolo di raccomandazione diversi ordini del giorno, tendenti tutti a sottolineare l'urgenza di provvedimenti radicali e rapidi, necessari per le popolazioni marchigiane così duramente colpite.

Tuttavia, nonostante che il Governo si sia riservato di emettere ulteriori provvedimenti, dopo aver fatto ricorso al decreto-legge, per i provvedimenti di sospensione dei termini e moratoria dei pagamenti con il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266 — men-

tre poteva ricorrere al decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, del regio decreto-legge 15 novembre 1925, numero 2071, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562 — sembra che mostri una inopinata riluttanza ad emettere, con le forme del decreto-legge, richiesto da tutto il Parlamento, i provvedimenti necessari ad Ancona che pure, nella visita dei vari Ministri, vide la solidarietà dell'intera Nazione e l'impegno del Governo a porre subito mano alla ricostruzione, offrendo strumenti legislativi più agili di quelli consueti, per la ripresa della normalità nella vita dei centri colpiti, sulla base delle proposte del Consiglio comunale di Ancona in data 7 luglio 1972 e del Consiglio regionale delle Marche in data 19 luglio 1972, votati all'unanimità.

A tutt'oggi nessun provvedimento legislativo è stato adottato. Nemmeno i soccorsi alle popolazioni, ispirati al pronto intervento ed alla assistenza, sono stati adottati, mentre continua la vita nelle tendopoli, o lo sfollamento dei senza casa negli alberghi della riviera, con grandissimo disagio.

La popolazione compatta ha già manifestato pubblicamente la delusione per la lunga attesa e rivendica un provvedimento di legge per il finanziamento della ricostruzione e della ripresa economica, particolarmente necessaria in un territorio soggetto ai continui sciami sismici.

Nell'ordine del giorno votato dal Consiglio regionale si legge: « A differenza delle calamità naturali che in passato hanno interessato altre zone d'Italia (Tuscania, Belice, Firenze, ecc.) si è manifestato nell'anconetano un fenomeno sismico che, oltre a essere grave a causa dell'intensità delle scosse, presenta una continuità nel tempo, che non permette minimamente di prevederne l'esaurimento.

Nessuno, infatti, può affermare con serietà i limiti di detto drammatico fenomeno. Inoltre la gravità del sisma è aumentata e moltiplicata dal fatto che essa interessa in modo prevalente una zona densamente popolata e il capoluogo della regione.

Le autorità si trovano, pertanto, alla presenza di problemi del tutto peculiari, con urgente necessità di assicurare la vita delle

città, e soprattutto del capoluogo marchigiano, in una permanente situazione eccezionale.

Da tutto ciò deriva che gli interventi debbono essere straordinari e radicalmente diversi da quelli effettuati nelle altre zone sinistrate d'Italia e tali che consentano non solo il ristoro materiale dei danni subiti, ma l'effettiva ripresa della vita economica, seriamente compromessa.

Occorre garantire un'assistenza "immediata" alla quasi totalità dei cittadini per un tempo "aperto" (indeterminabile), mentre un tipo di assistenza, sia pure temporanea, dovrà essere garantito a decine di migliaia di persone attualmente alloggiate in modo del tutto precario e che per due o tre anni (tempi minimi tecnicamente necessari per una parziale ricostruzione) si troveranno senza tetto.

Parecchie migliaia di famiglie, per tempi più o meno lunghi, come si è detto, saranno senza casa o fuori sede, per cui occorre che i mezzi finanziari per l'assistenza siano rapportati a tale situazione.

Gli effetti del sisma hanno colpito la quasi totalità del patrimonio edilizio di Ancona e Falconara.

Buona parte di esso ha necessità di riparazioni urgenti affinché gli alloggi siano nuovamente abitabili; altra parte, invece, richiede anche interventi organici, alla luce delle norme per l'edilizia antisismica.

Peculiare e grave situazione si è venuta a creare nelle campagne delle zone colpite dal terremoto, dove si richiede un pronto massiccio intervento per assicurare la continuità della vita normale.

Poichè è necessario recuperare rapidamente, per quanto possibile, il patrimonio edilizio, dato che ciò consentirebbe anche una diminuzione graduale delle spese per assistenza ai senza tetto, si ritiene che la nuova legge debba offrire strumenti operativi solleciti, sia per l'immediato intervento riparatore recuperatorio delle abitazioni, sia per gli interventi organici e riedificatori, ove necessario.

L'intera struttura dell'economia anconetana è stata seriamente colpita dal sisma. Si sono avuti gravi danni al capitale esi-

stente nelle zone terremotate sotto forma di investimenti produttivi già realizzati, danni ai livelli di reddito e si avrà presumibilmente in futuro una pericolosa riduzione della propensione all'investimento.

In particolare, le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche si trovano in condizioni di grave disagio.

Tutto questo impone un serio e rapido intervento, sia nel tempo breve, al fine di indennizzare le attività danneggiate e scongiurare così la loro estinzione, sia nel tempo medio per realizzare una ripresa produttiva che consenta, in prospettiva, il riagganciamento ai livelli ai quali si sarebbe presumibilmente giunti se la zona non fosse stata interessata da un evento così grave ed eccezionale.

Le aree colpite sono interessate, tra l'altro, da una comprensibile ma pericolosa tendenza delle popolazioni di allontanarsi da esse, e solo il deciso e massiccio intervento per la ripresa in tutti i settori produttivi potrà riattivare quella propensione a operare, investire e produrre, che rappresenta la condizione fondamentale della sopravvivenza di tutta questa importante e popolata zona ».

È dunque per soddisfare queste esigenze che i proponenti hanno elaborato il presente disegno di legge che, nel corso del dibattito, potrà essere migliorato e perfezionato, prima di essere trasformato in legge operante.

Il disegno di legge si compone di 89 articoli dei quali succintamente diamo ragione.

Innanzitutto è prevista la delega alla regione Marche, per tutte le attribuzioni che non fossero già proprie all'ente medesimo. Tale delega tende a favorire la rapidità degli interventi ed un immediato controllo democratico di tutte le decisioni.

I provvedimenti per il ripristino e la conservazione del patrimonio edilizio di tutte le zone colpite dal sisma tendono ad attuare, con metodo diverso, opere di pronto intervento con le deroghe alla legge 12 aprile 1948, n. 1010, rese necessarie, oltreché dalla inadeguatezza dello strumento legislativo surricordato, dalla urgenza di assicurare riparazioni e consolidamenti di grande

rapidità, per riportare una gran parte della popolazione nella città di Ancona, assicurando una edilizia capace di resistere ad ulteriori scosse.

L'urgenza di ripristinare le scuole pubbliche lesionate e i monumenti storici nei quali si esercitano funzioni pubbliche di primaria importanza, costringe altresì a derogare alle norme che, in tempi normali, assicurano un controllo sulla attività degli enti pubblici, del resto da tutti denunciate come macchinose ed inadeguate e tali da costituire, in tempi eccezionali, una remora inaccettabile alla ricostruzione.

Così occorrono provvedimenti per il settore urbanistico capaci di assicurare con rapidità una ordinata ricostruzione della città.

Per la ripresa economica è necessario, anzitutto, assicurare lo sviluppo ed il potenziamento delle due strutture economiche attorno a cui non solo la città di Ancona s'è andata formando e crescendo; ma che sono d'interesse regionale e nazionale: il porto ed i cantieri navali.

La vita di una città capoluogo di regione non dipende dalle sue strutture amministrative o terziarie.

La stessa esistenza di queste ultime spesso dipende da attività che, sempre, nella storia della città, hanno esercitato la funzione decisiva.

La città di Ancona non è cresciuta attorno alla rendita fondiaria, nè si è sviluppata per le funzioni esercitate dalle sue industrie: è vissuta sul mare, sui traffici marittimi.

Se, durante i secoli, nella lunga e drammatica storia dei terremoti, il pur bellissimo golfo di Ancona non è stato abbandonato dalle tenaci popolazioni che l'hanno abitato, è perchè la funzione economica e vitale del porto e dei suoi cantieri è stata tale da far affrontare ogni rischio.

In questa situazione — caratterizzata da una crisi sismica di lunga durata, con possibili ripetizioni del fenomeno — occorre, con mezzi eccezionali, animare e riproporre con determinazione quelle strutture portanti dell'economia che possono rivitalizzare tutto il tessuto sociale della città di Ancona e delle zone limitrofe.

Lo sviluppo e l'ampliamento delle strutture e delle infrastrutture portuali di Ancona costituisce, del resto, un presupposto di una economia programmata, specie se si colloca con la scelta di un *terminal* dei trasporti terrestri delle ferrovie statali.

I flussi di traffico stradale e ferroviario originato dal movimento portuale in direzione dell'entroterra — che oggi è pari a 725 mila tonnellate di merci secche, di cui 130 mila tonnellate per ferrovia — indicano che l'ampliamento del porto può trovare nel movimento con il retroterra per il trasporto di merci secche, quella funzione nazionale che Ancona già ebbe come porto militare e che fu all'origine del rapido sviluppo della sua popolazione.

Quanto ai cantieri navali, se è vero che l'attuale volume di ordini « non assicura alla navalmeccanica mondiale una prospettiva di lavoro soddisfacente per un lungo periodo » tanto che gli Stati Uniti, con preoccupante misura di protezione, hanno avviato un programma decennale da affidare a cantieri americani, di 6 miliardi di dollari, è anche vero che è necessario uscire dalla crisi con programmi di breve e lungo termine per portare la cantieristica a livelli di competitività comparabile quanto meno a quella degli altri costruttori della Comunità europea.

In questo quadro occorre rammodernare e potenziare le capacità produttive degli impianti dei cantieri navali di Ancona (Cantieri navali del Tirreno e riuniti) per i quali è avviata la procedura di liquidazione speciale da parte dell'IRI. Non è pensabile che in una economia debole e largamente in crisi, come quella marchigiana, si possa ipotizzare, neanche in termini strettamente economici ed aziendalistici, lo smantellamento dei cantieri navali riuniti di Ancona, che costituiscono, insieme al porto, una struttura portante dell'economia dell'intera Regione.

D'altro canto, il loro potenziamento risponde a prospettive di programmazione economica al di là dei problemi di congiuntura economica.

Qualificanti appaiono, altresì, i provvedimenti che debbono assicurare la ripresa

dell'economia delle città di Ancona e Falconara, colpite, oltrechè dal terremoto, anche dall'esodo di gran parte delle popolazioni.

Tutta la intelaiatura sociale ed economica delle città è stata duramente colpita, forse irreparabilmente: occorrono, pertanto, provvedimenti di sgravi fiscali, di esenzioni a breve termine, di mutui agevolati per crediti di esercizio, per superare le gravi conseguenze della lunga inattività. Artigiani, commercianti e professionisti sono costretti a ricorrere al credito per sopravvivere.

A causa della sospensione dei pagamenti, di così lunga durata, determinato dalla legge n. 88 del 16 marzo 1972 e dal decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, le imprese non sono più in grado di ricorrere ad operazioni bancarie di sconto.

La stessa sospensione e rateizzazione del pagamento delle tasse appare misura inadeguata ed insoddisfacente.

È necessario, pertanto, che lo Stato si accolli l'onere degli interessi di sconto dei pagamenti sospesi e che assicuri lo sgravio e l'esenzione fiscale, che appaiono le uniche misure utili per far riprendere fiato ad una economia gravemente disastata, così come sono necessari provvedimenti di sgravio degli oneri sociali.

Accanto ai provvedimenti di carattere sociale per venire incontro ai disagi dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, degli artigiani e dei commercianti, e che costituiscono la ossatura di tutti i provvedimenti emanati in occasione di calamità nazionali, il disegno di legge propone inoltre il blocco delle locazioni e l'equo canone, per evitare che il mercato delle locazioni sia fortemente turbato, in tutta la provincia di Ancona, per effetto della perdita del patrimonio edilizio e dell'accresciuta domanda di locazioni, così come propone la nullità dei licenziamenti effettuati in periodo di sisma con il connesso ricorso alla cassa integrazione salariale generalizzata per tutte le categorie. La previsione dei mutui agevolati, e di alcune provvidenze per i pescatori e la cantieristica minore, completa il quadro delle disposizioni per la ripresa economica.

Il disegno di legge, quanto alla ricostruzione di edifici pubblici e privati, propone l'adozione di procedure di intervento diretto che, superando le remore burocratiche, diano alle popolazioni la sicurezza che l'opera di ricostruzione possa essere attuata rapidamente e senza intralci che, purtroppo, funestano più dei terremoti le popolazioni colpite da questa o da altre calamità.

Questa breve analisi delle disposizioni del disegno di legge indica non solo problemi reali su cui occorre una riflessione consapevole e meditata; ma sottolinea che solo una parte dei gravi disagi delle popolazioni marchigiane trovano accoglimento, mentre altri e gravi ed egualmente pressanti sono tagliati fuori.

I proponenti del disegno di legge si rendono conto, peraltro, che non tutte le esigenze che hanno trovato accoglimento negli ordini del giorno dei comuni dell'anconitano, della provincia di Ancona e del Consi-

glio regionale delle Marche, possono trovare soddisfazione, per ragioni finanziarie.

Sono tuttavia certi che, mediante il ricorso al mercato finanziario, le cui disponibilità sono note, si possa approvare un provvedimento organico che non solo sia espressione di solidarietà umana, troppo spesso di circostanza o doverosa, ma assicuri la sopravvivenza di un comprensorio e di una zona in una situazione di grave allarme e turbamento, procurato dalla continua tensione degli animi.

Onorevoli senatori, il popolo di Ancona e dei comuni terremotati, i sinistrati attendono con fiducia dal Parlamento un provvedimento legislativo di rapida applicazione, che cicatrizzi le ferite e assicuri lo sviluppo sociale di quelle contrade. Operiamo in modo che l'attesa non vada delusa, migliorando e completando, con l'apporto di tutti, questo disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE**DELEGA ALLA REGIONE****Art. 1.**

L'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge è delegato alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, per quanto non rientri fra le funzioni proprie della Regione.

I fondi stanziati per gli interventi di cui alla presente legge sono conferiti mediante apertura di credito a favore della regione Marche.

Tutti gli interventi stabiliti dalla presente legge, in quanto non diversamente stabilito, riguardano il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484.

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI**Art. 2.**

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel giugno 1972 nella provincia di Ancona, la regione Marche è autorizzata a provvedere:

a) alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di reti idriche, del gas, di adduzione e distribuzione con relativi impianti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, statali e di enti morali di assistenza pubblica, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla riparazione, ripristino, risanamento igienico e ricostruzione nei quartieri storici dei comuni interessati dal sisma;

c) alla costruzione, secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e secondo le norme di cui alla legge 20 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni e integrazioni, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, alla costruzione di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici e alle espropriazioni che si rendessero al riguardo necessarie;

e) al risanamento igienico degli abitati ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione, ivi compresi i fabbricati rurali, o alla riparazione e ricostruzione di edifici di proprietà privata di qualsiasi destinazione per coloro che ne facciano richiesta.

I contributi sono devoluti ai comuni e agli enti di cui all'articolo 10 nel caso che gli stessi, in attuazione della presente legge, si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari da riparare o ricostruire;

g) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi di proprietà o in gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, ivi compresi gli alloggi per i lavoratori agricoli;

h) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alle sistemazioni urbanistiche previste dalla presente legge;

i) al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche.

Le opere di ripristino previste dalle lettere a), b), c) e f) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici, funzionali e volumetrici ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

Art. 3.

L'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dalle disposizioni dell'articolo che precede.

DISPOSIZIONI DI PRONTO INTERVENTO E DI RICOSTRUZIONE

Art. 4.

Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, a seguito della crisi sismica che ha colpito la regione Marche nel giugno 1972, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvede la regione Marche la quale eserciterà le sue funzioni mediante gli uffici ad essa trasferiti e delega agli enti locali interessati, tenuto conto delle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, in quanto applicabili.

Con i fondi di cui al primo comma la regione Marche può procedere, a parziale modifica di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla riparazione degli edifici privati destinati ad abitazione su domanda del proprietario degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati e a garantirne le condizioni di stabilità, anche con le riparazioni

organiche previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Gli interventi di cui al comma che precede sono effettuati a carico dello Stato nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sisma, di non più di cinque vani ed accessori; nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sisma, di sei o sette vani ed accessori; nella misura del 90 per cento quando si tratti di fabbricati rurali o loro pertinenza, abitati, prima del sisma, da coltivatori diretti o mezzadri; nella misura del 70 per cento, negli altri casi.

Le domande per le riparazioni, da presentare agli enti delegati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono contenere la dichiarazione che l'ente si sostituisce nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini delle riparazioni e l'impegno a pagare le differenze dovute, senza aggravio di interessi, con ratei annuali non superiori ad anni cinque.

Dagli interventi previsti dalla presente disposizione sono escluse la demolizione e la ricostruzione degli edifici danneggiati.

Nell'affidamento dei fondi di pronto intervento e di ricostruzione diretta agli enti delegati, la regione Marche è autorizzata ad emanare norme in deroga alle disposizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti comunali e provinciali e dalle norme sulla contabilità dello Stato, in modo da assicurare la pronta esecuzione delle opere anche a trattativa privata e senza pubblico appalto, ferme restando le norme sul collaudo delle opere eseguite.

Tali deroghe riguardano le sole opere di pronto intervento o di ricostruzione stabilite da questo articolo e non possono essere estese a casi non previsti da questa disposizione.

In deroga alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni, la regione Marche è autorizzata ad acquistare prefabbricati, per il pronto intervento nelle campagne, da installarsi a cura degli enti delegati i quali rimarranno

proprietari dei manufatti, o per sedi provvisorie di uffici pubblici e di edifici scolastici.

Art. 5.

Le opere di pronto intervento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, numero 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sugli edifici di proprietà privata o su quelli pubblici o di uso pubblico di proprietà di enti locali o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di ospedali, sono eseguite con la normativa prevista dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

Le opere di pronto intervento previste dagli articoli 4 e 5 o eseguite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sugli edifici di proprietà privata o su quelli pubblici, di uso pubblico, di proprietà di enti locali o di istituzioni pubbliche, di assistenza e beneficenza, o di ospedali, nonché quelle di ricostruzione diretta, non sono soggette al rimborso previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, anche se il proprietario dell'edificio soggetto ad opere di pronto intervento o di ricostruzione abbia sottoscritto l'impegno di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è pertanto soppresso.

Art. 7.

I contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché quelli previsti dalla presente legge possono essere prescelti dai privati, in via alternativa alla riparazione eseguita con le forme di pronto intervento o di ricostruzione di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Detti contributi, previsti per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, ivi compresi i fabbricati rurali, sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente — con esclusione di quella relativa ai miglioramenti di cui al terzo comma dell'articolo 7, salvi quelli richiesti dalle vigenti norme igienico-sanitarie — risultanti da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici della Regione o da questa delegati:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

c) nella misura del 90 per cento quando si tratti di fabbricati rurali (e loro pertinenza) abitati al momento del sisma da coltivatori diretti, mezzadri o coloni;

d) nella misura del 70 per cento, negli altri casi.

Per i fabbricati rurali i contributi sono concessi quando non si rendano applicabili le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Detti contributi vengono concessi anche se la ricostruzione viene effettuata su area diversa purchè destinata ad uso agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti, semprechè vi sia il consenso del conduttore, del mezzadro o del colono.

Qualora l'avente diritto chieda i contributi o le provvidenze previste dai commi precedenti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e non inizi le riparazioni entro 60 giorni dalla autorizzazione o non le concluda entro un anno, il conduttore, il mezzadro o il colono possono sostituirsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nei centri storici dei comuni interessati, lo Stato interviene a suo totale

carico in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia.

Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.

L'intervento diretto o i contributi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sono concessi per non più di due unità immobiliari per ogni proprietario.

Qualora le due unità immobiliari non raggiungano complessivamente la superficie di metri quadrati 400, i contributi o l'intervento sono concessi per altre unità immobiliari fino alla concorrenza di tale limite.

L'unità immobiliare si considera in rapporto alla sua destinazione e consiste in appartamenti o studio o magazzini, negozi o laboratori.

Art. 8.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è soppresso.

Tutte le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal detto decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e da questa legge, possono essere presentate ai competenti uffici entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed hanno diritto al contributo anche se non munite delle previste perizie che possono essere presentate prima della procedura di liquidazione.

Art. 9.

I comuni colpiti dal sisma, per la esecuzione delle opere di riparazione, di pronto intervento o di ricostruzione, sono autorizzati ad assumere il personale tecnico ed amministrativo in soprannumero ai rispettivi organici per tutta la durata dell'opera di riparazione e ricostruzione.

La spesa di tale assunzione è a carico dell'ente regione Marche.

Art. 10.

L'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Ancona, gli enti locali competenti e gli enti e società cooperative autorizzati alla costruzione edilizia popolare e convenzionata, possono sostituirsi, nella progettazione, riparazione e ricostruzione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essa spettanti a norma del precedente articolo 7.

Art. 11.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

CASE PER I LAVORATORI

Art. 12.

Per la ricostruzione di alloggi da assegnare ai senza tetto il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota propria a disposizione, di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 23 ottobre 1971, n. 865, fino alla concorrenza di lire 15 miliardi, riservando la spesa di lire 5 miliardi alla cooperazione indivisa che può essere formata anche con i proprietari delle case dichiarate inagibili o espropriate per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 13.

I proprietari delle aree inedificabili risultanti dalla demolizione di edifici danneggiati possono ottenere, a loro scelta, la indennità di espropriazione, ovvero l'assegnazione gratuita di altre aree nei piani di zona di cui ai precedenti articoli.

Tali aree, tenuto conto dei criteri di edificazione previsti nei piani stessi, devono essere proporzionalmente equivalenti a quelle espropriate.

All'assegnazione di tali aree provvede il Consiglio comunale.

Restano fermi i diritti dei proprietari in questione relativi ai contributi di cui all'articolo 7.

Art. 14.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio dei sinistrati rimasti senza casa a seguito del terremoto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484.

Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Art. 15.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate nell'ambito del programma di cui all'articolo 14 ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di Ancona e Falconara.

Art. 16.

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di contribuzione straordinari approvati, di cui al precedente articolo 15 e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavora-

tori non soggetti a contribuzione, nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 17.

Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonchè le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali, nonchè tutte le opere necessarie per il risanamento dei quartieri storici.

Art. 18.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nei comuni di cui al precedente articolo 17 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 19.

Gli alloggi costruiti a norma della presente legge sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso.

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purchè essi non risultino iscritti per l'anno 1971 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Art. 20.

Ai coltivatori diretti, mezzadri ed affittuari dei comuni colpiti dal sisma, si ap-

plicano tutte le provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364.

INTERVENTI PER LE SCUOLE

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ai termini della predetta legge n. 641, nei comuni di Ancona e Falconara è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero ».

I lavori di costruzione degli edifici scolastici sono autorizzati anche in economia ed a trattativa privata, con procedura d'urgenza e senza il prescritto parere preventivo.

Art. 22.

Per la sistemazione di attività scolastiche e culturali le cui sedi siano state rese inagibili dal terremoto del giugno 1972 il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad acquistare l'edificio monumentale di proprietà dell'Azienda monopoli di Stato, sito in Ancona e denominato Mole Vanvitelliana.

La relativa spesa, prevista in lire 600 milioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973.

INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO,
ARTISTICO, MONUMENTALE E DEGLI
EDIFICI UNIVERSITARI E SCOLASTICI

Art. 23.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973 per provvedere ai seguenti interventi:

1) consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona per la costruzione e l'acquisto di una nuova sede per la facoltà di economia e commercio e per il suo arredamento, lire 3.000 milioni;

2) assegnazione alla Università statale di Ancona di lire 9.000 milioni per la costruzione o acquisto di un edificio per la sede della facoltà di ingegneria;

3) spese a contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico e artistico, lire 9.000 milioni.

I soprintendenti ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche se a competenza mista, sono autorizzati per l'esecuzione dei lavori di restauro, in economia ed a trattativa privata, di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ad osservare la procedura di urgenza, prevista dall'articolo 6 del medesimo regio decreto.

Per la esecuzione dei lavori in economia non è richiesto il parere del Consiglio di Stato, previsto dalle norme vigenti.

A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 58 del regio decreto 18 novembre 1943, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento, nel limite massimo di lire 200 milioni per ciascun ordine, per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dalla presente legge;

4) spese e contributi per il patrimonio bibliografico universitario, statale e non statale, lire 600 milioni.

Per la esecuzione dei lavori in economia di cui all'articolo 1 del regio decreto 28 set-

tembre 1919, n. 2539, può prescindere dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 2 dello stesso regio decreto;

5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 19 dicembre 1964, numero 1358, lire 1.000 milioni;

6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché per l'arredamento delle scuole medesime, lire 500 milioni.

INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE ECONOMICHE

Art. 24.

Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature previste per l'ampliamento del porto di Ancona, secondo il progetto approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto numero 5902/An 14 del 28 ottobre 1965, se del caso, opportunamente aggiornato, è autorizzata la spesa di lire 42 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 7 miliardi nell'esercizio 1974 e lire 5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1982.

L'esecuzione dei lavori, delle forniture e degli impianti potrà essere affidata alla regione Marche che vi provvederà in base ad apposite convenzioni da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici.

L'onere corrispondente alla spesa prevista sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1974 e per gli anni successivi.

Art. 25.

È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere al ripristino, con i miglioramenti indispensabili, delle opere del porto di Anco-

na, e dei relativi impianti ed attrezzature danneggiate dal sisma.

Detta somma sarà stanziata nell'anno finanziario 1973.

Art. 26.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di lire 5.000 milioni nell'anno 1973 e di lire 5.000 milioni per ogni esercizio finanziario successivo, quale contributo a fondo perduto da concedersi all'IRI per l'ampliamento e l'ammodernamento dei Cantieri navali di Ancona, al fine del mantenimento e dello sviluppo dei livelli occupazionali.

Art. 27.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 3.000 milioni all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere, immobili ed impianti danneggiati dagli eventi calamitosi anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni ulteriori, o migliore gestione del servizio.

Art. 28.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Per accertate esigenze tecniche e idrauliche, o per ovviare ai fenomeni bradisismici, l'Azienda autonoma delle strade statali è autorizzata ad attuare varianti parziali ai tracciati stradali esistenti anche se non direttamente danneggiati dal sisma ».

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno

finanziario 1973, per la costruzione o l'acquisto e l'arredamento di immobili destinati ad uffici giudiziari nella città di Ancona.

Art. 30.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, del materiale, del mobilio e degli automezzi danneggiati dal terremoto, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte e dei mezzi di esercizio.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

INTERVENTI NELLE CAMPAGNE

Art. 31.

Una somma di lire 1.500.000.000 è destinata all'acquisto — entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — di prefabbricati da destinare ad alloggio provvisorio e loro pertinenze alle famiglie rurali rimaste senza tetto residenti nei comuni di cui all'articolo 1, in attesa della ricostruzione dell'immobile non agibile.

Art. 32.

È concesso all'Ente di sviluppo per le Marche un contributo straordinario ai fini della ristrutturazione aziendale per l'acquisto di fondi rustici nei quali gli interessati non procedano alla ricostruzione o riparazione degli edifici rurali danneggiati.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice destina 500 milioni al finanziamento dell'acquisto di fondi rustici con edifici rurali danneggiati.

STRUMENTI URBANISTICI

Art. 33.

I comuni interessati dal sisma sono dichiarati di accelerata urbanizzazione con decreto del presidente della regione Marche.

I comuni dichiarati di accelerata urbanizzazione adottano piani operativi aventi efficacia di piani particolareggiati, che possono riguardare anche distinte zone del territorio comunale. I piani operativi sostituiscono a tutti gli effetti i piani regolatori preesistenti e la loro normativa e possono essere adottati anche in assenza di piano, purchè coordinati da un piano regolatore programmatico.

La regione Marche è autorizzata ad emanare norme per l'accelerazione delle procedure in materia urbanistica ed afferenti alle zone interessate dal sisma, anche in deroga ai termini ed alle procedure stabiliti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani operativi, cui si applicano le norme di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono adottati dai consigli comunali competenti ed approvati dalla regione Marche con le procedure d'urgenza da questa stabilite.

In deroga all'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze di accelerata ricostruzione senza tener conto dei limiti prescritti dalle norme.

Art. 34.

Gli strumenti operativi che riguardino in tutto o in parte centri di interesse storico, artistico ed ambientale e zone di interesse archeologico e paesistico, al fine di assicurare la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati con caratteristiche di interesse storico, artistico ed ambientale e la sistemazione degli edifici mediante ope-

re di restauro architettonico e di risanamento interno debbono provvedere:

a) al restauro ed al risanamento di edifici pubblici e privati lesionati dal sisma ovvero parzialmente crollati, nonchè di quelli contenenti abitazioni che, pur non lesionate, richiedano interventi di carattere igienico-sanitario;

b) alla ricostruzione, ove necessaria, degli edifici distrutti;

c) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonchè delle opere pubbliche e di edilizia sociale;

d) alla ristrutturazione di quelle parti del centro storico le cui caratteristiche non siano tali da richiedere l'integrale conservazione delle strutture esistenti.

Nei piani sono indicati gli edifici da restaurare o da risanare, la destinazione d'uso degli edifici, l'eventuale rifusione particolare, la sistemazione degli spazi inedificati e la sistemazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

I piani operativi, di cui alla presente norma, sono approvati con il procedimento previsto dalla legge regionale, previo parere della commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 35 della presente legge.

Il perimetro dei centri storici, artistici ed ambientali è adottato dal consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il soprintendente ai monumenti, ed è approvato con decreto del presidente della Regione. In difetto di adozione entro il termine stabilito la delimitazione del perimetro è effettuata, su richiesta della Sovrintendenza ai monumenti, dal presidente della regione Marche, non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine concesso ai comuni.

Art. 35.

Le attribuzioni e le competenze affidate al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dei regolamenti vigenti, ed ogni altra at-

tribuzione affidata al Ministero della pubblica istruzione direttamente o mediante i suoi organi periferici, in materia urbanistica ed edilizia, sono delegate alla regione Marche, che le esercita mediante una commissione tecnica speciale, istituita con decreto del presidente della Regione.

La commissione tecnica speciale è presieduta dal sindaco del comune cui si riferiscono gli strumenti operativi e le opere da eseguire, ed è composta dall'assessore all'urbanistica, dall'assessore ai lavori pubblici, da due consiglieri comunali eletti dal consiglio con votazione nella quale ogni consigliere può votare un solo nominativo, da due consiglieri regionali, eletti dal consiglio con la medesima procedura.

Sono membri di diritto della commissione tecnica speciale il sovrintendente ai monumenti, il sovrintendente alle antichità, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, l'ufficiale sanitario del comune interessato. I membri di diritto possono essere rappresentati da loro delegati.

Il parere della commissione tecnica speciale sostituisce ogni altro parere o determinazione consultiva o autorizzativa, anche se prevista da leggi speciali, ed è vincolante ai fini del rilascio delle licenze edilizie.

I soprintendenti ai monumenti e alle antichità, nelle materie di loro competenza, hanno facoltà di chiedere, entro 10 giorni, il riesame dei progetti sui quali la commissione si sia espressa in contrasto con il loro avviso.

Sulle questioni proposte dalla Sovrintendenza e riferentesi ai piani operativi, decide il consiglio comunale interessato con la maggioranza dei due terzi degli eletti, ferme le funzioni amministrative attribuite alla regione Marche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1972, numero 8.

La commissione esprime il proprio parere sui piani di cui all'articolo 33, sui progetti di attuazione dei piani e sulle richieste di licenze edilizie.

Il consiglio comunale competente può deliberare che il parere della commissione tecnica speciale sostituisce ad ogni effetto il parere della commissione edilizia comu-

nale, in deroga a leggi e regolamenti.

In tal caso il sindaco rilascia la licenza edilizia sulla base del solo parere della commissione tecnica speciale.

Art. 36.

La ricostruzione ed il risanamento dei quartieri storici possono essere effettuati anche in deroga alla legge 25 febbraio 1963, n. 1684, per quanto attiene l'altezza dei fabbricati, la larghezza delle strade e le distanze fra gli edifici, quando ciò si renda necessario per esigenze ambientali e di risanamento conservativo secondo le previsioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34 della presente legge autorizzati dalla commissione speciale.

In ogni caso la deroga deve assicurare i requisiti di antisismicità e di sicurezza pubblica previsti dalla tecnica.

Art. 37.

Il comune, nel caso in cui ritenga di non far ricorso alle espropriazioni, può, con provvedimento motivato, sostituirsi direttamente o a mezzo di enti od istituti da esso delegati, ai proprietari interessati nell'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dai piani.

L'occupazione degli immobili disposta dal sindaco è indennizzata soltanto qualora l'immobile sul quale è stato effettuato l'intervento non venga restituito al proprietario.

Nei casi di sostituzione previsti dal primo comma del presente articolo, gli edifici o le unità immobiliari sono restituiti, dopo l'esecuzione degli interventi, ai proprietari i quali sono tenuti al rimborso, in unica soluzione, della spesa sostenuta, quale risulta da apposita perizia approvata dall'Ufficio del genio civile, *limitatamente* alla parte eccedente il contributo devoluto ai sensi della presente legge.

Il proprietario che si obblighi ad abitare l'unità immobiliare, ovvero a darla in locazione ad un canone convenzionato con il comune, è tenuto a restituire una somma pari

al 50 per cento della spesa sostenuta, come sopra determinata, con pagamento in 10 annualità senza corresponsione di interessi.

Ai proprietari di più unità immobiliari è consentito fruire di tale agevolazione per non più di una unità, oltre quella abitata.

Art. 38.

Quando l'attuazione degli strumenti urbanistici comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, modificazioni della situazione delle unità immobiliari originarie, e i proprietari non raggiungano un accordo entro 30 giorni dall'invito all'uopo rivolto dal sindaco, si fa luogo ad espropriazione.

In tale caso ed ogni qualvolta si proceda mediante esproprio, ai proprietari originari spetta un diritto di prelazione — esercitabile per non più di una unità — per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che vi abitavano alla data del sisma e sia basata sul valore delle preesistenti unità.

Del diritto di prelazione, che deve essere esercitato entro 60 giorni dall'invito del sindaco, non possono avvalersi i proprietari ai quali siano già state restituite o in corso di restituzione altre unità immobiliari a norma del precedente articolo 37.

Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'Ufficio tecnico erariale in base al costo di costruzione, maggiorato di una quota di spese di espropriazione e generali.

Dal costo va detratto il contributo devoluto ai sensi della presente legge.

Art. 39.

I beni del demanio militare e quelli del patrimonio indisponibile in uso al Ministero della difesa siti nei comuni di Ancona e Senigallia, e cioè: ex polveriera Bianchi, Forte Umberto, Forte Altavilla, Batteria Occasionale Monte d'Ago, Cittadella, Piazza d'Armi, Batteria Monte dei Corvi, Bastioni di Monte Baldino, ex Polveriera Castelfidardo Monte Cardeto, ex infermeria quadrupedi

di Monte Cardeto, ex fabbricato in località Porta di Monte, ex Forte Luccarini e Pezzotti siti nel territorio del comune di Ancona, nonchè l'ex Piazza d'Armi in via Scapezzano sita nel comune di Senigallia, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato per essere venduti nel termine del 30 giugno 1973, a cura del Ministero delle finanze, ai comuni interessati, anche in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e secondo i prezzi determinati con i criteri dettati dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, con riassegnazione del ricavato al Ministero della difesa.

ESPROPRIAZIONI

Art. 40.

Le disposizioni previste dagli articoli 9 e seguenti della legge 23 ottobre 1971, n. 865, in materia di espropriazione, sono estese a tutto il territorio dei comuni terremotati di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, per qualsiasi intervento.

Nel caso di espropriazione o di sostituzione, il contributo per la ricostruzione, per la ristrutturazione, per il consolidamento e per la riparazione del fabbricato, previsto dall'articolo 6, lettera *d*), del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 7 della presente legge, è devoluto al comune ovvero all'ente delegato.

Art. 41.

Tutti gli atti, i certificati, le planimetrie e le schede del nuovo catasto edilizio urbano che dovranno essere rilasciati dall'Ufficio tecnico erariale di Ancona ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, per gli immobili compresi nei piani operativi particolareggiati di ristrutturazione, risanamento dei quartieri storici o di varianti al piano regolatore generale, dovranno essere rilasciati gratuitamente.

Tutte le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti comunque relativi ad immobili danneggiati dal sisma godono le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484.

BLOCCO DELLE LOCAZIONI

Art. 42.

I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio dei comuni della provincia di Ancona e del comune di Porto Recanati sono prorogati, anche nei confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973. Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716. I canoni di locazione di immobili in corso al 1° gennaio 1972 non possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.

Per gli immobili locati per la prima volta dal 1° gennaio 1972, il canone di locazione non può essere superiore, fino al 31 dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione, determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento è nulla qualunque ne sia il contenuto apparente.

Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma sono di competenza del pretore del luogo in cui è situato l'immobile.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Art. 43.

Tutti i lavoratori subordinati, occupati al 15 giugno 1972 e successivamente — anche se sospesi temporaneamente dal lavoro —

in qualsiasi settore produttivo e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, non possono essere licenziati fino alla data del 31 dicembre 1972.

La stessa disposizione si applica ai lavoratori anzidetti che, anche se non residenti nei citati comuni, siano occupati al 15 giugno 1972 o successivamente — anche se sospesi temporaneamente dal lavoro — presso aziende aventi sedi o stabilimenti nei comuni medesimi.

Sono nulli di pieno diritto tutti i licenziamenti che siano stati disposti nel frattempo nei confronti dei lavoratori di cui al precedente comma.

Per il periodo dal 15 giugno 1972 agli operai, agli apprendisti e agli impiegati dipendenti delle aziende private dei settori industriali, commerciali e dell'agricoltura, nonché dell'artigianato e dei servizi, assenti dal lavoro a causa del sisma, verrà corrisposto un sussidio giornaliero corrispondente alla retribuzione di fatto che ciascun interessato avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione degli orari di lavoro, o in caso di licenziamento nullo ai sensi della presente legge, nelle aziende dei settori di cui al quarto comma, intervenuti successivamente al 15 giugno 1972 e fino al 31 dicembre 1972, sarà assicurato ai lavoratori dipendenti il trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 5 febbraio 1968, n. 1115.

Detto trattamento è corrisposto per la durata di 3 mesi e può essere prolungato per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge numero 1115.

I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal precedente articolo, un contributo alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonché di versamento del contributo di cui al

settimo comma posto a carico dei datori di lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

Art. 44.

Nei comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*bis*, 17, 18 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Al fine della presente legge la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate dal giugno al dicembre 1972 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata del febbraio 1973.

L'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di giugno e agosto 1972 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto si intende sostituito con quello del 15 settembre 1972.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 800 milioni.

Detta norma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 45.

Ai titolari di pensione di invalidità e vecchiaia dei comuni di Ancona e Falconara è concesso un contributo *una tantum* di lire

100.000, purchè non godano di una pensione superiore a lire 100.000 mensili.

Agli iscritti nelle liste di disoccupazione alla data del 14 giugno 1972, nei comuni di Ancona e Falconara, è corrisposto un contributo *una tantum* di lire 100.000.

I contributi sono a carico delle rispettive gestioni per le assicurazioni obbligatorie.

Art. 46.

Ai lavoratori autonomi dei comuni di Ancona e Falconara che non abbiano titolo per godere i benefici di cui agli articoli 46 e seguenti della presente legge e che risultino titolari di aziende, assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto del terremoto di cui all'articolo 1, è corrisposto un contributo di lire 300.000 a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie.

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurate presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi.

Art. 47.

L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 40, 41 e 42 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 2.500.000.000.

Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

PROVVIDENZE PER LA PESCA

Art. 48.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, residenti o aventi sede nei comuni di Ancona e Falconara, che abbiano subito danni in conseguenza del terremoto del 1972.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di lire 500.000.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.

Art. 49.

È autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 1.500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 400 milioni, 800 milioni, 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973-74-75.

Lo stanziamento sarà utilizzato a favore dei pescatori, soci di cooperative ed autonomi, aventi residenza o sede nei comuni di Ancona e Falconara, per le agevolazioni dei

contributi non superiori al 40 per cento della spesa documentata per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto delle attrezzature di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1968, n. 479, purchè tali opere vengano eseguite nei cantieri del comune di Ancona e gli acquisti vengano effettuati nel territorio dei comuni di Ancona e Falconara.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Art. 50.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano le loro attività nei comuni di Ancona e Falconara e che siano state danneggiate dal terremoto, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Ai fini della presente legge si considerano danneggiati anche coloro che hanno subito perdite per la inattività degli esercizi conseguenti al terremoto.

Art. 51.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000, su domanda indirizzata alla regione Marche, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona provvede ai necessari accertamenti.

Il medesimo contributo viene concesso alle categorie professionali per la ridotta attività delle istituzioni pubbliche presso le quali sono esercitate le professioni e viene erogato previa certificazione degli ordini pro-

fessionali attestanti la inattività degli aventi diritto nelle singole professioni.

Il contributo a fondo perduto previsto dalla presente norma nonché quello previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 4 marzo 1972, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, è elevato fino a lire 1.000.000 per le imprese esercenti nei quartieri storici dei comuni interessati e che siano state costrette a cessare o trasferire la loro attività.

Il contributo è corrisposto dalla regione Marche sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dell'ente delegato.

Gli elenchi delle ditte ammesse al contributo sono pubblici.

Art. 52.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 50 della presente legge le imprese danneggiate devono presentare domanda in carta libera entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 53.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 50, 51 e 52, si provvede con

le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, che, a tal fine, vengono integrate di lire 5 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1973.

Art. 54.

Gli imprenditori aventi sede nei comuni terremotati che sono dichiarati falliti per cause in tutto o in parte riconducibili agli eventi sismici, non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 237, secondo comma, e 224, in riferimento a tali ipotesi, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26.

L'accertamento delle cause connesse con gli eventi sismici è dichiarato con decreto del giudice delegato su relazione del curatore.

Art. 55.

Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati per insediamenti alberghieri situati nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, numero 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, con scadenza il 30 dicembre 1972, verrà effettuato in due rate semestrali decorrenti dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento dei mutui stessi.

Lo stesso trattamento si applica ai mutui stipulati dai lavoratori, anche riuniti in cooperative, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle imprese artigiane ai sensi della legge 22 luglio 1952, n. 946, e successive modificazioni.

Sono altresì ammesse agli stessi benefici le imprese commerciali che usufruiscono delle provvidenze previste dalla legge 16 settembre 1960, n. 1006, e successive modificazioni, o che abbiano stipulato mutui per la realizzazione delle strutture murarie con istituti di credito speciali.

L'onere per i maggiori interessi passivi relativi al periodo di sospensione è posto a carico dello Stato.

RIDUZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE

Art. 56.

Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 Kw sono ridotte del 25 per cento, anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei contatori relative ai periodi di consumo che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale riduzione vale fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1975.

INTERESSI PER SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Art. 57.

Nei comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, l'onere per gli interessi ed accessori, per sospeso o ritardato pagamento di titoli di credito verso gli istituti che hanno effettuato lo sconto, è posto a carico dello Stato.

Il Ministro del tesoro costituisce un fondo di lire 1.500 milioni che sarà iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972, per il pagamento degli interessi ed accessori dovuti per lo sconto dei titoli sospesi verso gli istituti di credito. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il pagamento viene effettuato tramite la Banca d'Italia.

SGRAVIO ED ESENZIONI TRIBUTARIE**Art. 58.**

A parziale modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e di quanto altro nel decreto è previsto in materia di agevolazioni tributarie, per la generalità dei contribuenti dei comuni di Ancona e Falconara, è concesso lo sgravio di tutte le imposte erariali, provinciali e comunali iscritte a ruolo per l'anno 1972, nonchè quelle da iscriversi per mancato accertamento o definizione dei redditi dell'anno 1971 ed afferenti ad imponibili inferiori a lire 6 milioni.

Lo sgravio e l'esenzione si riferiscono a tutte le imposte e tasse, sovrimposte e addizionali, riscuotibili mediante ruoli.

A causa delle perdite per inattività verificatesi per la generalità dei contribuenti nei comuni di Ancona e Falconara, le persone fisiche e giuridiche, aventi sedi, filiali, stabilimenti, basi d'armamento, depositi, negozi, studi professionali o artistici nel territorio dei comuni medesimi, ed in relazione al reddito ivi prodotto, sono esenti dai tributi diretti sul reddito imponibile di lire 6 milioni per gli anni 1972 e 1973.

Art. 59.

L'esenzione di cui al precedente articolo si estende alle imprese operanti nel settore turistico e alberghiero dei comuni di Senigallia, Montemarciano, Sirolo, Numana, Loreto e Porto Recanati, nonchè a tutte le imprese del settore che subiscano provvedimenti di requisizione da parte delle autorità di Governo, o abbiano accettato convenzioni con i comuni di Ancona e Falconara per la sistemazione provvisoria degli sfollati e dei senza tetto, per tutta la durata della requisizione o convenzione.

Art. 60.

Nei comuni di Ancona e Falconara, le nuove imprese artigiane e le piccole industrie che iniziano la loro attività dopo l'entrata in vigore della presente legge sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito per un periodo di dieci anni.

Agli effetti della presente norma si intendono piccole industrie quelle che impiegano non oltre cento operai.

SGRAVI DI CONTRIBUTI

Art. 61.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello del 1° febbraio 1972 fino alla data del 30 giugno 1974 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS dalle imprese artigiane, commerciali, industriali e pescherecce che impiegano fino a 300 dipendenti, site nel territorio dei comuni terremotati.

Lo sgravio contributivo è stabilito a favore dei lavoratori nella misura del 100 per cento delle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Per lo stesso periodo è stabilita la esenzione dalle seguenti contribuzioni:

a) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi di cui all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) contributo di solidarietà di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

Per lo stesso periodo indicato al precedente comma, la misura dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, in ragione del 2,30 per cento delle retribuzioni, nonchè la misura del contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 118, in ragione del 19 per

cento delle retribuzioni, devono essere calcolate sul 50 per cento delle retribuzioni sia per la parte a carico del datore di lavoro, sia per la parte a carico del lavoratore.

Art. 62.

Lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo è concesso alle imprese commerciali, artigiane, industriali e pescherecce considerate tali dalle norme sugli assegni familiari limitatamente a 300 unità lavorative.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione della presente legge è posto a carico dello Stato.

Si applicano, per quanto non previsto, le norme di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, nonché quelle del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito con legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Art. 63.

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, numero 1136, 9 gennaio 1963, n. 1397, 29 dicembre 1956, n. 1533, 13 marzo 1958, numero 250, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto del terremoto del 1972, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni limitatamente ai sei dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1972 ed ai sei dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1973.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali dell'anno 1973 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

Art. 64.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 65.

L'importo dei contributi cui si riferiscono gli esoneri previsti dagli articoli 61 e 63, è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle gestioni e casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 1974.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 2.250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

MUTUI AGEVOLATI

Art. 66.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a costituire presso il Ministero stesso un fondo di garanzia e per la concessione di mutui a tasso agevolato nei territori dei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484.

Il fondo è costituito con la somma di lire 60 miliardi per uno stanziamento di lire 2 miliardi l'anno per venticinque anni a favore delle costruzioni e ricostruzioni di immobili; e per uno stanziamento di lire 1.000 milioni annui per dieci anni per la concessione di mutui agevolati per l'esercizio di attività commerciali, artigiane, industriali e professionali e turistiche, residenti nelle località di Ancona e Falconara.

Tali somme, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollevare le attività economiche, la ricostruzione e la ripresa produttiva dei comuni terremotati, favorendo l'iniziativa di piccoli risparmiatori, con

la concessione di mutui a tasso agevolato per la riparazione, ricostruzione e acquisto di case di abitazione non di lusso, negozi, laboratori artigiani e studi professionali.

Art. 67.

I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendono costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative, case di abitazione non di lusso, negozi, laboratori artigiani e studi professionali.

L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo della costruzione e dell'area, sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile.

I mutui sono garantiti da ipoteche di primo grado nell'area e nelle costruzioni che su essa sorgeranno.

Art. 68.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni trentacinque, con facoltà di estinzione anticipata, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi diretti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 3,50 per cento per anno.

Art. 69.

Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valore sul fondo di cui al precedente articolo 66.

A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle ed obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.

Le anticipazioni, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle ed obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

Art. 70.

Sono concessi agli artigiani, commercianti, professionisti e industriali, residenti nelle località danneggiate dal sisma, mutui agevolati aventi la durata massima di cinque anni e con un tasso a carico del mutuatario del 3,50 per cento, mutui di esercizio che gli istituti bancari autorizzati, anche in deroga al loro statuto, potranno concedere a commercianti, artigiani e professionisti residenti in località danneggiate dal sisma.

Tali mutui sono concessi con garanzia dello Stato.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nei limiti appresso indicati per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere le operazioni dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.

Art. 71.

Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalla somma che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito

medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dalla legge;

b) da un contributo dello stato di lire un miliardo per l'anno finanziario 1973.

Art. 72.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata o l'IVA.

Art. 73.

I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dalla presente legge, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura delle produzioni, nonchè per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale.

Art. 74.

Per le imprese site nei territori dei comuni di Ancona e Falconara, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi, oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonchè alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del consiglio

di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 75.

Gli istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere mutui per il riattamento delle opere murarie e degli impianti, per la ricostruzione degli arredamenti e delle scorte alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo, alle quali sono applicabili tutti i benefici e le agevolazioni previsti dalla presente legge per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 76.

Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli istituti di aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni di lire, e fino all'ammontare dell'80 per cento, quando la perdita superi tale importo.

Art. 77.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1973, a favore delle aziende aventi sede nel territorio dei comuni di Ancona e Falconara.

Art. 78.

I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonchè alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Art. 79.

La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della presente legge può estendersi fino a dieci anni.

Art. 80.

Limitatamente alle operazioni previste da questo titolo, gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 50 per cento del prestito deliberato.

Il contributo statale in conto interessi sarà concesso da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dalla data di effettiva erogazione parziale o totale dei prestiti da parte degli istituti ed aziende di credito.

Art. 81.

L'articolo 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, non si applica alle operazioni previste dalla presente legge.

Art. 82.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data del 1° febbraio 1972.

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI,
OSPEDALI ED ENTI PER IL TURISMO

Art. 83.

Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e all'Amministrazione provinciale di Ancona è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1972, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento dei beni provocati dal terremoto nonché dalle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata semestralmente per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura ed in base al gettito dell'anno 1971, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.

I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, e la provincia di Ancona sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con la Tesoreria, a richiedere anticipazioni di cassa, in relazione ai minori introiti derivanti dalla applicazione della presente legge.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese occorrenti per i ratei

dei mutui scaduti nell'anno 1972. Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973.

Art. 84.

Agli enti ospedalieri che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per inagibilità degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi sanitari, è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate per rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate nell'anno 1971.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreti del presidente della regione Marche, uno con riferimento al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1972 ed un secondo con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1972.

Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da delegarsi alla regione Marche, nel bilancio del Ministero della sanità.

Art. 85.

Sono autorizzate le seguenti spese:

a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, lire 200 milioni;

b) per contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'articolo 1, lettera c), della legge 4 marzo 1964, n. 114, lire 100 milioni;

c) per contributi a favore degli enti provinciali per il turismo, lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1973.

Art. 86.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da devolversi alla regione Marche per provvedere ai rimborsi ai comuni e alle provincie della regione stessa, per contributi o sovvenzioni erogate o da erogarsi a favore dei terremotati.

Art. 87.

Le spese di parte corrente autorizzate dalla presente legge non utilizzate nell'anno 1972, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 88.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge per interventi straordinari in favore dei comuni terremotati saranno provvisti dei mezzi finanziari occorrenti, mediante mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1973 e 1974 fino alla concorrenza del netto ricavo di lire 257.710 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Art. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.